



Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Atto del Governo 451

Informazioni sugli atti di riferimento

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Atto del Governo: | 451 | |
| Titolo: | Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato | |
| Norma di delega: | articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 | |
| Numero di articoli: | 8 | |
| | Senato | Camera |
| Date: | | |
| trasmissione | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| annuncio: | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| assegnazione: | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
| termine per l'espressione del parere: | 12/11/2017 | 12/11/2017 |
| Commissione competente : | Commissioni riunite 1 ^a (Affari Costituzionali); 4 ^a (Difesa); 5 ^a (Bilancio); Commissione parlamentare per la semplificazione. | I Affari Costituzionali e IV Difesa; V Bilancio; Commissione parlamentare per la semplificazione. |
| Rilievi di altre Commissioni: | 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali). | -- |

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

Nello specifico il provvedimento interviene sul **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016.

Il provvedimento interviene, altresì, su diverse disposizioni del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le richiamate novelle, precisa il Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, appaiono necessarie sia in relazione a talune esigenze di coordinamento normativo, sia per chiarire l'applicabilità di alcuni istituti tipicamente militari al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'arma dei carabinieri.

Nello specifico l'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo definisce l'ambito di applicazione del provvedimento nei termini sopra richiamati. A sua volta il successivo **articolo 2** reca una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare al fine di:

1. prevedere la modifica dell'attuale **denominazione** del "Comando unità tutela forestale, ambientale e

agroalimentare" dell'Arma dei carabinieri in "Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari" (novella all'articolo 174-*bis* del Codice);

2. prevedere l'**esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate** del personale del Corpo forestale dello stato transitato nell'Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 1913 del Codice). Analoga esclusione era stata disposta, da ultimo, fino al **31 dicembre 2017**, dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 244 del 2016 (c.d. "decreto mille proroghe"),

Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto l'iscrizione d'ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, del personale del Corpo forestale dello Stato che transiti nell'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'immissione nei ruoli delle Forze armate, Il richiamato personale è conseguentemente tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare. Tale indennità, tuttavia, di natura obbligatoria e previdenziale, matura, ai sensi dell'articolo 1914 del codice, dopo sei anni di servizio nell'Arma.

Con il decreto legge D.L. n. 244 del 2016 (proroga termini), si è previsto che fino al **31 dicembre 2017** al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che **matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore** a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del D. Lgs 66/2010 (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), **non** si applica l'**iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate** di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo la relazione illustrativa specificava che senza la modifica normativa in esame l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) riguarderebbe anche quel personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei Carabinieri che, in conseguenza dell'anzianità di servizio o anagrafica, non maturerebbe comunque la corresponsione dell'indennità supplementare in quanto sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell'indennità supplementare.

A questo proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare.

Ulteriori modifiche al Codice dell'ordinamento militare previste dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame sono volte:

1. ad **estendere l'istituto dell'ausiliaria** al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni (novella all'articolo 2214-*quater* del Codice).

In relazione a questa disposizione la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame precisa che tale previsione mira ad allineare tale personale (circa **5840 persone**) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cd. "moltiplicatore del montante contributivo". La disposizione, precisa il governo, ha valore temporaneo, per il solo personale transitato, nella considerazione che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità di scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo. La disposizione "non determina comunque anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del "moltiplicatore del montante contributivo", l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età".

2. disporre, per l'anno 2016, la "dichiarazione di mancata redazione di **documentazione caratteristica**" in luogo dei documenti di valutazione previsti per la valutazione degli Ufficiali dei Carabinieri del "ruolo forestale iniziale"(nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 2247 del Codice).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame la modifica all'articolo 2247 del Codice di cui al comma 2 trova giustificazione nella considerazione che a partire dal 1° gennaio 2017, data di decorrenza dell'assorbimento del CFS, sono decadute le funzioni degli organi collegiali chiamati a predisporre la documentazione per valutare il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del CFS ((Consiglio di amministrazione e Comitato di valutazione dirigenziale). Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Il successivo **articolo 3** reca una modifica di carattere formale intervenendo sull'articolo 17 della legge n. 93 del 2001 al fine di prevedere la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la tutela ambientale. Tale novella è da porre in relazione alla richiamata modifica all'articolo 174-*bis* del Codice prevista

dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo in esame.

A sua volta l'articolo **4 abroga** il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'inquadramento dei reparti istituiti presso l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Tale abrogazione è da mettere in relazione con il nuovo articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2016 (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), n.2 dello schema di decreto legislativo in esame) che ha ricondotto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità presentano attualmente con i Dicasteri di riferimento.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 174-*bis* del COM, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha istituito nell'Arma dei carabinieri l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, con al vertice il "Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare". Il Comando dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale. Del medesimo Comando "si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo dicastero". In relazione, poi, alle funzioni specialistiche svolte, nel citato Comando di vertice sono confluiti i seguenti reparti istituiti con:

1. decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, che ha assunto la denominazione di "**Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente**", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e che per effetto della richiamata novella prevista dallo schema di decreto in esame presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela ambientale";
2. decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, che ha assunto la denominazione di "**Comando carabinieri politiche agricole e alimentari**", a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela agroalimentare".

Le modifiche introdotte dallo schema in esame riconducono al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento.

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 9 del legislativo n. 177 del 2016 previste dall'**articolo 5** dello schema di decreto in esame, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame precisa che le novelle previste sono volte a puntualizzare che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco **non ha mutato** il quadro ordinamentale di riferimento, con particolare riferimento all'assetto di competenze regionali e locali definite nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi.

Tale precisazione, chiarisce il Governo nella relazione illustrativa, è emersa nell'ambito del recente confronto con le Regioni, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell'accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 2017, recante l'individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l'esercizio dei rispettivi compiti in materia a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale. "Poiché in tale sede è stato avanzato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, si ritiene necessario puntualizzare in maniera inequivocabile, mediante l'integrazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), che è fatto salvo l'assetto di competenze regionali e locali disegnate nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi".

Il richiamato articolo 5, precisa, inoltre, come le funzioni precedentemente svolte dal Corpo forestale dello Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell'ambito degli stessi accordi di programma previsti dall'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353 del 21 novembre 2000. Tali accordi, si precisa nella relazione illustrativa rappresentano, infatti, gli strumenti che, nella programmazione della consistenza, della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 6** dello schema di decreto legislativo reca, invece, una disposizione, riguardante il personale del Corpo forestale transitato nel Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Nello specifico, la disposizione è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione, allegata al D..P.C.M 21 novembre 2016, del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha fissato il principio generale in forza del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita le attività relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla

tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi.

Ai fini dello svolgimento delle richiamate attività, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di un apposito contingente di personale appositamente assegnato al medesimo ministero.

Nello specifico, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo A.G. 306 precisava che le attività di cui all'articolo 11 sarebbero state svolte da una "struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che avrebbe anche individuato la relativa dotazione organica.

A sua volta **l'articolo 7** novella l'articolo 16 del d.lgs. n. 177 del 2016 al fine di assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del CFS transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità).

Interviene, invece, sulla materia dei **procedimenti disciplinari pendenti** nei confronti del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF **l'articolo 8** dello schema di decreto in esame che a tal fine prevede l'introduzione nell'art 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 dei nuovi commi da 12-bis a 12-terdecies.

Al riguardo la normativa di dettaglio prevista dall'articolo 8 viene considerata necessaria dal Governo alla luce dell'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016, che ha previsto per il personale del CFS transitato nelle Forze di polizia, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato. Si è reso, quindi "indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente -ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF.

Nello specifico, con particolare riferimento al personale del Corpo forestale transitato **nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza** con il nuovo comma 12-*bis* dell'articolo 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 è stata estesa l'applicazione dell'articolo 1369 del COM, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, alla sanzione disciplinare della "censura" (di cui all'articolo 79 del DPR n. 3 del 1957), così da consentirne, al pari di queste, la cessazione di ogni effetto nella documentazione personale (nuovo comma 12-*bis* dell'articolo 18).

In secondo luogo, in relazione ai procedimenti suscettibili di sanzioni disciplinari di stato per fatti commessi dal personale appartenente al Corpo Forestale antecedentemente al passaggio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza (1° gennaio 2017), **qualora non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale**, si prevede che i medesimi siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del DPR n. 3 del 1957 (costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero (comma 12-ter, a)) e, qualora definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi all'uopo previsti dal COM.

Viceversa, qualora, i procedimenti disciplinari di stato **siano stati sospesi** in seguito dell'avvio dell'azione penale, si prevede che i medesimi siano ripresi e istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all'articolo 1393 del COM stesso, all' esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto irrevocabile, "così salvaguardando il criterio della c.d. "pregiudiziale penale" statuito nell'ordinamento di provenienza (nuovo comma **12-ter**)".

In relazione, poi, alla valutazione disciplinare di fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili e di cui l'Amministrazione Militare sia venuta a conoscenza integrale, il successivo comma 12-quater rinvia alle relative procedure di esame previste dal Codice dell'ordinamento militare e ai relativi organi ivi previsti .

Ai sensi dell'articolo 1393 del COM il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

Per quanto concerne **l'irrogazione delle sanzioni** e sempre con riferimento al personale del Corpo forestale transitato **nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza** il nuovo comma **12-quinquies** stabilisce i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti.

Nello specifico, si prevede che le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione della sospensione dalla qualifica, della destituzione e della destituzione di diritto, siano valutate:

1. nel primo caso (sospensione dalla qualifica) in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
2. nel secondo caso (destituzione) in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
3. nel terzo caso (destituzione di diritto) in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.

Si prevede, infine, la definizione, entro la data del 31 dicembre 2018, secondo le procedure previste per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, dei procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016 in materia di conferimento di ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento.

Per quanto concerne, invece, il **personale del Corpo forestale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco**, la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-septies a 12-decies dell'articolo. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 prevede una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi. Nel secondo caso, se sospesi ai sensi del medesimo articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.

A sua volta il nuovo comma 12-decies dell'articolo 18 reca un'apposita disposizione concernente le sanzioni applicabili al personale del corpo forestale dello stato transitato nel Corpo dei Vigili del fuoco. Come precisato nella relazione illustrativa tale disposizione si giustifica in considerazione del fatto che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio il nuovo comma 12-decies dell'articolo 18 stabilisce che le condotte che nel Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato l'applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 della sanzione disciplinare di cui

- all'articolo 81 (sospensione dalla qualifica) sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- all'articolo 84 (destituzione) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso;
- all'articolo 85 (destituzione di diritto) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso.

A sua volta il successivo nuovo comma 12-undecies dell'articolo 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferisce alla disciplina transitoria riguardante **il personale del CFS transitato nella Polizia di Stato** ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinare per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente. Al riguardo si richiama la procedura e le sanzioni disciplinate nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti".

Nello specifico viene espressamente precisato che:

1. le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del

- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
2. le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737;
 3. le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi

I nuovi commi 12-*duodecies* e 12- *terdecies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferiscono alla disciplina transitoria **riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF.**

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che nei confronti del personale ex CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, "sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione per questi soggetti, un apposito regime transitorio"

Anche in questo caso, non esistendo una perfetta analogia tra le sanzioni corrispondenza tra quelle applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il nuovo comma 12- *terdecies* effettua la necessaria equiparazione.

In particolare si prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello stato avrebbero comportato:

1. l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
2. l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
3. l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative.

Da ultimo l'articolo 8, comma 1, lett. b) dello schema di decreto legislativo in esame prevede, l'introduzione di un comma 13-*bis* all'articolo 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 con cui si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del Codice anche alle **prime elezioni degli organi della rappresentanza militare** per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo.

Ai sensi dei richiamati commi nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo [935](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#), delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.

Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo [872](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#), che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). . Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio

centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione di analisi dell'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico normativa. Non risultano, allo stato, pervenuti il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e del Consiglio di Stato (cfr. "Conformità con la norma di delega").

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo (A.G. 451) è adottato in attuazione dell'articolo 8 della **legge n. 124 del 2015**, di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

La [legge 7 agosto 2015, n. 124](#) ha disposto un'ampia riforma della pubblica amministrazione, prevalentemente, attraverso il conferimento al Governo di deleghe legislative volte, in particolare, alle seguenti finalità: riorganizzare l'amministrazione statale; proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione; riformare il pubblico impiego e la dirigenza pubblica; semplificare i procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative.

L'articolo 8, comma 1, lettera a), ha delegato il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la "razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali". Criteri specifici sono dettati, dal medesimo art. 8, per il "riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare".

Il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato dalla legge stessa al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art. 1 del [D.L. n. 67/2016](#) (conv. L. n. 131/2016).

In attuazione della citata disposizione di delega sono stati adottati, nei termini previsti dalla delega, i seguenti decreti legislativi:

- d. lgs. 177/2016 razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
- d. lgs. 95/2017 revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;
- d. lgs. 97/2017 riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco.

In base alla disposizione di delega inoltre (articolo 8, comma 6, della legge 124/2014) entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti **disposizioni integrative e correttive**.

Lo schema di decreto in esame è stato dunque adottato nell'ambito di tale previsione di delega; il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, oggetto delle disposizioni integrative e correttive, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2016, n. 213 ed il provvedimento è **entrato in vigore il 13 settembre 2016** (considerato che l'art. 20 del d. lgs. 177/2016 ha disposto l'entrata in vigore dello stesso il "giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all' articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017").

Il termine per l'esercizio della delega è dunque fissato al **13 settembre 2017**, data in cui lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari. Trova in tale caso applicazione la previsione di delega, che stabilisce lo slittamento del termine della delega di 90 giorni, nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine di scadenza della delega.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, il testo in esame è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, che il Governo integri la richiesta di parere con i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La **procedura** prevista dalla disposizione di delega dispone che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Per quanto riguarda i **criteri e principi direttivi**, la citata disposizione di delega, nell'ambito delle finalità di razionalizzazione e di potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, ha previsto, per quanto attiene all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia e, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. Prevede inoltre che il personale tecnico del Corpo forestale svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario.

Gli altri decreti legislativi **correttivi e integrativi** (già entrati in vigore o in corso di approvazione), adottati in attuazione della **legge n. 124 del 2015**, sono di seguito elencati.

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).
- Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare.
- Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.
- Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.



Si ricorda altresì che, in attuazione della legge n. 124 del 2015, di riforma delle pubbliche amministrazioni (c.d. legge Madia), sono stati approvati numerosi provvedimenti di attuazione vertenti su ampi e diversificati settori. Sulla legge 124 è altresì intervenuta la [sentenza n. 251 del 2016](#) della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega (in materia di dirigenza pubblica, servizi pubblici locali, società partecipate) nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa ma del semplice parere. A seguito di tale sentenza sono stati adottati - previo parere parlamentare - alcuni **decreti legislativi integrativi e correttivi** dei decreti, già adottati, su cui era intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in senso modificativo ed integrativo sulle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

La base giuridica del provvedimento è pertanto da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, lettere d) Difesa e Forze armate; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; h) ordine pubblico e sicurezza; s) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Senato: Dossier n. 539
Camera: Atti del Governo n. 450
26 settembre 2017

| | | | |
|--------|--|--|--|
| Camera | Servizio Studi Dipartimento Difesa | st_difesa@camera.it - 066760-4172 |  CD_difesa |
| | Servizio Studi Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 |  CD_istituzioni |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0619